

**Allegato parte integrante**  
ALLEGATO B)

**Criteri di agevolazione e modalità applicative art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 e s.m. - INIZIATIVE ATTE A PREVENIRE DANNI CAUSATI DA SPECIE DIVERSE DAI GRANDI PREDATORI (ORSO BRUNO, LINCE E LUPO) ALLE AZIENDE AGRICOLE**

**1. Ambito di applicazione della normativa**

1. La presente normativa disciplina le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 di contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni nelle aziende agricole specie diverse dai grandi predatori, ossia specie diverse da orso bruno, lupo e lince.

2. Sono ritenuti ammissibili le iniziative relative alle coltivazioni agricole, esclusa la prevenzione dai danni causati da avifauna. Non sono ammissibili le iniziative di prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico e alla piscicoltura.

**2. Soggetti beneficiari**

1. Sono beneficiari delle provvidenze per gli interventi di cui al punto 1 i seguenti soggetti:

- a) gli agricoltori dotati di partita IVA agricola;
- b) forme associative tra imprese agricole nell'ottica di un approccio collettivo, tra cui i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo, le reti di imprese.

**3. Limite minimo e limite massimo di spesa.**

1. L'importo minimo ammesso a finanziamento, in fase di concessione e di liquidazione, non può essere inferiore a 2.000 euro.

2. E' stabilito il limite massimo di spesa ammessa ad agevolazione in 50.000 euro, elevato a 150.000 euro per domande presentate da forme associative di almeno tre imprese.

**4. Spese ammissibili e criteri di valutazione**

1. La spesa per la fornitura e posa delle recinzioni è considerata congrua entro i seguenti massimali a metro lineare:

- a) euro 15,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di ungulati, di cui al massimo euro 7,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 8,00 per manodopera;
- b) euro 9,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di cinghiali, di cui al massimo euro 5,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 4,00 per manodopera;

- c) euro 20,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di ungulati e cinghiali, di cui al massimo euro 12,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 8,00 per manodopera.

2. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima dell'8% della spesa ammessa per opere e materiali.

3. I materiali sono ammissibili solo se di nuova fabbricazione.

4. Gli acquisti di materiali e le spese tecniche sono ammissibili solo se documentati da fatture quietanzate o documenti equivalenti, con le modalità di pagamento indicate al punto 10.

5. Nell'ambito degli oneri di manodopera è ammissibile anche l'impiego di manodopera aziendale. Qualora l'impresa intenda impiegare manodopera aziendale, questa può far parte della spesa ammessa se l'impresa lo specifica in sede di domanda; in tal caso la relativa spesa ammissibile è determinata in via forfettaria dall'ente istruttore, sulla base delle ore ritenute necessarie e dei costi correnti di un operario agricolo.

6. Le varianti alle iniziative previste in domanda sono ammesse a condizione che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative. Non sono finanziabili le maggiori spese dovute a varianti che comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda o ammessa a contributo.

## **5. Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno.

2. La domanda di agevolazione, redatta secondo il facsimile adottato dalla competente struttura provinciale, contiene una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- o che l'impresa non è in situazione di difficoltà, come definita dalla vigente normativa comunitaria;
- o che l'impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- o (nel caso di iniziative previste da singole aziende) l'esistenza di idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente delle particelle fondiari oggetto dell'iniziativa, con l'elencazione delle particelle predette. In alternativa, il richiedente, laddove sia proprietario delle particelle oggetto dell'iniziativa, può indicarne gli estremi catastali.
- o (quando il terreno oggetto dell'iniziativa non sia di proprietà del richiedente) l'acquisizione dell'autorizzazione ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. In caso di mancata dichiarazione di autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo associativo o locativo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203;
- o (nel caso di iniziative a carattere interaziendale) che le particelle fondiari interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro consorziale

e/o che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) elaborati progettuali delle particelle interessate, anche conformi alla mappa catastale;
- b) indicazione degli estremi del titolo urbanistico valido, quando richiesto dalle leggi vigenti;
- c) indicazione degli estremi di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
- d) eventuale intenzione di effettuare l'intervento avvalendosi della manodopera aziendale.

4. La domanda priva degli elementi sopra indicati non è accoglibile. E' fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione già presentata entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

## **6. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni**

1. Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali aggiornati o – in assenza di fascicolo - come dichiarati nella domanda.

2. L'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, mentre la concessione dell'agevolazione avviene sulla base della data di conclusione dell'istruttoria.

3. La struttura competente all'istruttoria acquisirà il parere della struttura competente in materia di fauna selvatica in ordine a eventuali impatti negativi sulla componente faunistica, ovvero a possibili misure di prevenzione alternative. Il servizio provinciale competente in materia di fauna selvatica può individuare con propria determinazione tipologie e fattispecie per le quali non è necessario acquisire il parere, essendo da considerare automaticamente favorevole.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate, è disposto il diniego dell'agevolazione.

5. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

## **7. Misure e regimi di agevolazione**

1. Sono stabiliti i seguenti livelli agevolativi:

- forme associative di imprese (nell'ottica di approccio collettivo) 60%
- giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni alla data della domanda, beneficiari del premio di insediamento ed insediati da meno di 5 anni 50%
- altre imprese agricole 40%

## **8. Termine iniziale e termine finale**

1. L'avvio della realizzazione degli investimenti può avvenire solo dopo la presentazione della domanda agevolativa.

2. Il termine per l'ultimazione e per la rendicontazione delle iniziative è fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni, indicata al punto 10.

3. Il beneficiario può richiedere, con adeguata motivazione, una sola proroga del termine di cui al comma 2.

4. Non sono ammissibili le spese effettuate prima iniziale della data della domanda agevolativa e dopo il termine finale. Sono comunque ammissibili le fatture relative alle spese tecniche e alle spese sostenute per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione delle varie autorizzazioni anche se di data antecedente alla presentazione della domanda, ma non prima dei 365 giorni antecedenti a tale data.

5. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca degli interventi finanziari secondo le direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007 e s.m..

## **9. Acconti**

1. Per importi di contributi superiori a 10.000 euro possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative in misura non superiore all'80%, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia. L'entità dell'acconto è computata sui 9 decimi dello stato di avanzamento dell'iniziativa.

2. La documentazione da presentare a supporto della richiesta di acconto è la seguente:

- a) domanda di acconto compilata dal richiedente;
- b) certificazione del direttore dei lavori, inerente lo stato di avanzamento degli stessi, che indichi sia il valore della parte di iniziativa realizzata, sia la data di inizio lavori. La data di inizio lavori deve corrispondere, quando prevista dalla normativa urbanistica, alla dichiarazione di inizio lavori depositata presso il Comune. Si applicano in ogni caso le normative in materia di accertamento d'ufficio previste dal DPR 445/2000.

## **10. Liquidazione finale**

1. Ai fini della liquidazione finale dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente, con specificazione della lunghezza dell'opera realizzata, nonché dell'eventuale utilizzo di manodopera aziendale;
- b) certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori con indicate la data di inizio dei lavori, la data di fine dei lavori e le modalità di esecuzione degli interventi, inclusa la quantificazione degli impieghi di manodopera aziendale. La data di inizio e di fine lavori devono corrispondere, quando previste dalla normativa urbanistica, alla dichiarazione di inizio e di fine lavori depositate

presso il Comune. Si applicano in ogni caso le normative in materia di accertamento d'ufficio previste dal DPR 445/2000;

- c) (fatti salvi gli impieghi di manodopera aziendale) copia semplice delle fatture quietanzate, o documentazione equivalente, intestate esclusivamente al beneficiario.

2. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti per i quali sia rinvenibile la tracciatura. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o mediante compensazioni di spesa.

3. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.

4. Qualora in sede di accertamento della regolare esecuzione la spesa ammissibile risultasse inferiore, in contributo verrà proporzionalmente ridotto, con recupero delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza e dei relativi interessi legali.

## **11. Obblighi e sanzioni**

1. I richiedenti le agevolazioni per interventi di prevenzione sono tenuti a mantenerle in efficienza per l'attività agricola per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del collaudo finale. In caso di reti rimuovibili in certi periodi dell'anno, le reti devono comunque essere conservate nell'azienda nella stagione di non utilizzo. La Struttura competente provvederà al controllo sul rispetto degli obblighi su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.

2. Le iniziative volte a prevenire i danni da selvaggina che hanno già beneficiato dell'intervento provinciale non possono formare oggetto di ulteriori finanziamenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data del collaudo finale.

3. E' ammesso il subentro nella domanda agevolativa o nel contributo concesso in caso di subentro nell'azienda agricola di un nuovo soggetto che si assuma i relativi obblighi.

4. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso.

5. Qualora, a seguito di revoca delle agevolazioni, si dovesse procedere al recupero delle somme erogate come, tali somme sono maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di valuta beneficiario dell'importo liquidato alla data di restituzione dell'importo.